



DETERMINA AFFIDAMENTO

DETERMINAZIONE Amministratore Unico N.53

del 07/06/2018

OGGETTO: Codice cig: **Z2E237322C**- Procedura di valore superiore a 1.000 € ed inferiore ai 40.000,00 per l'affidamento del servizio di fornitura di personale interinale per la gestione delle aree di sosta in occasione del concerto di Roger Waters..., nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

- **Premesso** che si rende necessario in attuazione del piano di mobilità straordinaria previsto per il concerto di Roger Waters che si terrà a Lucca il 11/07/2018 occasione della gestione delle aree di sosta, garantire alla Metro srl personale in numero sufficiente alla gestione delle aree di sosta affidate;;
- **Accertato** che la citata tipologia di servizio non risulta essere presente nelle convenzioni di Consip S.p.A.;
- **Visti gli articoli:**
 - 36 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 che disciplina le procedure negoziate sotto soglia e le variazioni intervenute a seguito del Decreto Correttivo 56/2017;
 - 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- **Visto:**
 - lo Statuto di Metro S.r.l.
 - il D.Lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi interferenziali;
 - il D.Lgs. 33/2013 e l'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;
- L'art. 3.7 delle Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"
- **Dato atto** che:
 - ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
 - ai sensi dell'art. 1, comma 450 della Legge 296/2006 per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 1.000 € non si rende necessario l'utilizzo del Mercato elettronico o di sistemi telematici di acquisto;
 - ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 50/2016 per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 40.000 € non sussiste l'obbligo di avvalersi di forme di aggregazione delle committenze;
- **Considerato** che il valore del presente appalto risulta essere inferiore a €40.000 €, IVA esclusa;
- **Ritenuto**, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art 36, co. 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e delle Linee guida ANAC n. 4 riguardanti le procedure negoziate sotto soglia;
- **Dato atto** che:
 - è stata svolta una indagine esplorativa effettuata tramite pubblicazione sul sito internet della società dell'avviso di manifestazione di interesse con contestuale richiesta di preventivo per la fornitura del servizio in oggetto nel rispetto del principio di rotazione (*);
 - dopo meticolosa verifica è stato appurata la congruità del prezzo praticato dalla ditta Synergie che oltre a fornire la manodopera necessaria al servizio ha sottoscritto un preventivo comprensivo di tutti i DPI richiesti. La presentazione di un'offerta completa di tutti gli elementi qualitativi richiesti ha indotto la Metro srl ad affidare il servizio alla Synergie;
 - il servizio da acquisire è reso, pertanto, disponibile ad un prezzo congruo, valutato dalla Metro come somma del costo della manodopera effettiva e dell'offerta qualitativa presentata (DPI e formazione)

- **Constatato** che il suddetto operatore è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, in conformità agli accertamenti in corso e acquisti tramite autocertificazione resa tramite DGUE;
- **Ritenuto** di affidare il servizio al suddetto operatore economico per l'importo di € 21.953,61;
- **Dato atto** che l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce:
 - che, per gli appalti di valore inferiore a 40.000 €, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;
 - che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti debbano provvedere all'assunzione di apposita determina a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- **Precisato**, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che:
 - il fine che il contratto intende perseguire è quello di assicurare alla Metro srl la fornitura di personale interinale in numero idoneo alla gestione del servizio di assistenza alla sosta in occasione del concerto di Roger Waters che si terrà il 11/07/2018;
 - l'oggetto del contratto è la fornitura di personale interinale nel rispetto del costo orario onnicomprensivo della manodopera;
 - il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;
 - il criterio di affidamento è quello del ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. c) del D.Lgs. 50/2016;
- **Dato atto** che l'appalto è stato registrato con cig **Z2E237322C**;
- **Accertato** che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all'operatore economico, né è stato predisposto il (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (*nel caso, invece, in cui sussistano i suddetti rischi ne va dato atto nel provvedimento e va altresì specificato se tali rischi siano stati gestiti tramite DUVRI e se si rende necessario corrispondere all'operatore economico il pagamento di somme per la gestione dei predetti rischi interferenziali*);

D E T E R M I N A

- 1) di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, il servizio di fornitura del personale interinale alla ditta Synergie;
- 2) di impegnare la spesa di € 21.953,61 IVA esclusa,
- 3) Di confermare l'assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico affidatario dell'appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (*nel caso, invece, in cui sussistano i suddetti rischi ne va dato atto nel provvedimento e va altresì specificato se tali rischi siano stati gestiti tramite DUVRI e se si rende necessario corrispondere all'operatore economico il pagamento di somme per la gestione dei predetti rischi interferenziali*);
- 4) di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale "Amministrazione Trasparente" nel rispetto dell'articolo 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 1, co. 32 della Legge 190/2012.

Data 07/06/2018

L'Amministratore Unico di Metro s.r.l.